REGOLAMENTO (CEE) N. 4125/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo complementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Cipro [1] è scaduto il 31 dicembre 1980; che per non interrompere le sue relazioni commerciali con questo paese la Comunità ha reso applicabile per l'anno 1984 le disposizioni del protocollo suddetto con il regolamento (CEE) n. 3700/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro [2];

considerando che, nell'attesa della definizione di un regime da applicare dopo il 31 dicembre 1984, occorre prorogare a titolo provvisorio, per il 1987, il regime che la Comunità applica attualmente al regime degli scambi con Cipro sulla base del protocollo suddetto;

considerando che il protocollo suddetto prevede l'apertura in un contingente tariffario comunitario annuale di 500 tonnellate di uve secche, originarie di Cipro, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, esente dai dazi della tariffa doganale comune; che occorre aprire il contingente tariffario comunitario per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987;

considerando che, in mancanza di un protocollo previsto dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità deve prendere le misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto; che la misura tariffaria in questione si applicherà quindi alla Comunità a dieci;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio doganale all'importazione nella Comunità a dieci per i prodotti di seguito elencati è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1413	08.04 B I	Uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, originarie di Cipro	500	esenzione

[1] GU n. L 172 del 28. 6. 1978, pag. 2.
[2] GU n. L 369 del 30. 12. 1983, pag. 1.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di messa in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW